



COMUNE di SAVONA
ORDINANZA SINDACALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N. ORDINANZA	DATA
35	29/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SU AREE PUBBLICHE RELATIVE AL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, PRODUTTORI AGRICOLI (CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ IL PRIMO FINE SETTIMANA DI OGNI MESE), I CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ DI PRODUTTORI AGRICOLI ED I CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO UBICATE SOTTO IL PORTICATO DELLA P.ZZA DEL POPOLO E DELLA VIA PALEOCAPA, O ALTRI LUOGHI GIÀ CONCESSI, IN VIGENZA DI MISURE TESE ALLA LIMITAZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTO:

- l'articolo 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007, con particolare riguardo agli articoli 27, 28, 29 118;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*”; 2020, confermato nell'efficacia dal successivo D.P.C.M. 1 aprile 2020 sul divieto di spostamento tra comuni diversi;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria tutte rispettivamente dal 4 al 26 aprile 2020;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;

RICHIAMATI i D.P.C.M. del 10 e del 26 aprile 2020 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 rivolti a dettare disposizioni attuative del D.L 25 marzo 2020, n. 19;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza della Regione Liguria n. 30 del 17 maggio 2020 con la quale, tra l'altro, si prevede la riapertura delle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche ovvero i mercati non più limitati ai soli generi alimentari;

VALUTATO che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto consiste nell'applicazione sistematica e continua delle norme di disciplina della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato attuale, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19;

DATO ATTO, altresì, che per quanto ancora in gran parte incerte le dinamiche di diffusione e pervasività del virus fra la popolazione umana, è a questo punto dimostrata la trasmissibilità per via respiratoria e un'elevata capacità di contagio, circostanza che appare tanto più confermata nell'ambito di spazi ristretti e che detto rischio sia da valutare in particolare laddove si trattano/commercializzano ovvero manipolano merci consistenti in alimenti e bevande destinate al consumo umano, in linea con le raccomandazioni previste dall'allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

DATO ATTO, ancora, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità quantomai doverosa di integrare, all'interno del perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali;

PRESO ATTO, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n. 416, depositato il 18 marzo 2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle ordinanze regionali in materia sanitaria che impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

PRESO ATTO dell'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020 ;

CONSIDERATO, altresì, di dover fornire adeguati indirizzi operativi chiari agli operatori commerciali, agli organi comunali preposti al controllo, per tutte le attività amministrative derivanti dall'esercizio delle attività commerciali di cui trattasi, con particolare riguardo al mantenimento della distanza sociale, fra gli avventori, gli stessi esercenti l'attività commerciale ed i loro lavoratori, nonché all'innalzamento delle misure igienico sanitarie a tutela di tutti ovvero della comunità nel suo complesso;

VISTO, infine:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- l'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

- le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative” di cui all’ordinanza regionale n. 30 del 17 maggio 2020;

ORDINA

agli operatori commerciali, ai produttori agricoli ed ai creatori di opere del proprio ingegno, di cui all’oggetto, di osservare, “le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative” di cui all’allegato, all’ordinanza regionale n. 30/2020 della Regione Liguria, e con particolare riguardo ad osservare, altresì, le seguenti disposizioni inerenti lo svolgimento di dette attività:

- l’obbligo del mantenimento di almeno un metro di distanza sociale tra operatori e clienti e fra clienti;
- obbligo di mascherina protettiva e guanti per gli operatori;
- obbligo di mascherina per i clienti come per i negozi in sede fissa;
- obbligo di esporre un cartello, presso ogni banco, ben visibile con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza;
- obbligo di mettere a disposizione della clientela un distributore di ticket elimina code per ogni banco – singola attività-;
- obbligo di mettere a disposizione della clientela un contenitore di disinfettante per le mani;
- che ogni operatore provveda affinché nell’area antistante la propria attività commerciale siano evitati assembramenti, segnalando all’organo di vigilanza eventuali criticità;
- di mantenere sotto i portici una corsia pedonale il più ampia possibile arretrando in tal senso il proprio banco verso le colonne della Via Paleocopa e della Piazza del Popolo;

agli esercenti,

- nella giornata del sabato e della domenica, la sospensione di tutti gli ampliamenti delle pertinenze, con tavoli e sedie, dei pubblici esercizi nella Via Paleocopa e nella Piazza del Popolo, o in altre vie, qualora ricadenti nei tratti interessati dallo stazionamento dei banchi degli operatori in oggetto;

MANDA

- al Corpo della Polizia Locale di Savona, all’Ufficio Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché al Servizio Commercio per la divulgazione alle Associazioni di Categoria;
- la notifica via mail della presente a: Regione Liguria; Prefettura; Questura; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale della Guardia di Finanza; Comando Provinciale Vigili del Fuoco; ASL II – Dipartimento Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali; ATA S.p.A.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che dalla violazione della presente ordinanza, a sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato.

Savona, 29/05/2020

IL SINDACO
(Avv. Ilaria CAPRIOGLIO)

CAPRIOGLIO ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 35 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 29/05/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.